

## **Nota Equitalia 1° luglio 2013**

### **Decreto del fare - D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (entrato in vigore il 22 giugno 2013) - Prime indicazioni applicative**

Nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21.06.2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69, emanato in pari data ed in vigore dal 22 giugno 2013, contenente, lato riscossione, per quanto di stretto ed immediato interesse delle Società del Gruppo, in seno all'articolo 52 Disposizioni per la riscossione mediante ruolo" ed in seno all'articolo 53 "Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate".

Per ciò che attiene alla riscossione mediante ruolo, il citato articolo 52, comma 1, in particolare:

- alla lettera a) apporta modifiche all'articolo 19, prevedendo che nei casi in cui il debitore si trovi, "per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica", il numero di rate previste, sia per la rateazione ordinaria, che per quella in proroga, possa essere elevato fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Ai sensi del comma 3 dell'art. 52 in commento, tuttavia, "le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a)." sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge di riferimento. Sino a tale data, pertanto, le istanze di rateazione continueranno ad essere evase secondo le istruzioni precedentemente impartite.

Va da sé, in ogni caso, che una volta emanate le disposizioni attuative potrà, per coloro che ne facciano richiesta e all'esito dell'istruttoria volta ad accertare, secondo le regole dettate dal decreto, la "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica" in cui versi l'istante, rendersi necessario rimodulare l'eventuale piano di rateazione già concesso. La stessa norma estende, inoltre, con decorrenza immediata, da due ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determina la decadenza dal beneficio della rateazione. In coerenza, saranno, pertanto, prontamente, disposte le conseguenti modifiche ai sistemi informativi aziendali. Tale previsione, riteniamo possa trovare applicazione anche per i piani di rateazione già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore dell'articolo in commento. In ragione della ratio della norma, così come esplicitata nella Relazione tecnica, peraltro, anche in presenza di decadenza dal beneficio della dilazione, già intervenuta alla stessa data, potrebbe ipotizzarsi una disciplina di particolare favore per i debitori, che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell'agevolazione introdotta dal Legislatore. In attesa dell'iter parlamentare volto alla conversione del decreto legge di riferimento e dei possibili chiarimenti che in tal sede potrebbero ancora intervenire, si rende, pertanto, opportuno che le strutture preposte si astengano dall'attivare iniziative riscuotitive nei confronti di coloro che dovessero versare nella situazione anzidetta;

- con la lettera b) introduce due nuovi commi all'articolo 52 del DPR 602/1973. Come noto, il decreto legge n. 201 del 2011 era già intervenuto su tale articolo, aggiungendovi il comma 2-bis, che ha attribuito al debitore la facoltà di procedere, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, alla vendita del bene al valore determinato dalla legge per il primo incanto, non prevedendo, però, il termine entro il quale l'esercizio di tale facoltà potesse avvenire. Il Legislatore lo ha ora fissato nei 5 giorni antecedenti il primo incanto, stabilendo, del pari, che qualora ciò non abbia luogo e l'agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque vendere direttamente il bene entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto. Alla

luce di tali modifiche andranno, pertanto, riconsiderate, limitatamente al termine di riferimento, le istruzioni impartite in materia con la Direttiva di gruppo n. 14/2012.

- con la lettera c) opera una modifica dell'articolo 53 del DPR 602/1973, (anche per consentire al debitore di disporre di un congruo lasso temporale per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio), che si sostanzia, di fatto, nel prolungamento del termine di efficacia del pignoramento da 120 a 200 giorni. Ciò sembra essersi reso opportuno anche in ragione delle previsioni di cui al nuovo comma 2, lettera b) dell'articolo 80 del DPR 602/1973, sul quale il Legislatore è pure intervenuto, come da illustrazione a seguire, prevedendo la nomina di ausiliari per la stima del valore del cespite pignorato o per relazionare sulle condizioni e caratteristiche del bene, con conseguente naturale dilatazione dei tempi tecnici necessari;

- alla lettera d) interviene in materia di pignoramento dei beni strumentali, estendendo le limitazioni stabilite dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali, anche in presenza di imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. Si tratta, in sostanza, di una estensione della previsione di pignorabilità relativa, nei limiti del quinto del valore complessivo e qualora gli altri beni siano insufficienti a soddisfare il credito azionato, per gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.

In proposito, due le ipotesi:

1) il presumibile valore di realizzo degli altri beni è sufficiente a coprire il credito azionato, allora i beni strumentali sono impignorabili;

2) il presumibile valore di realizzo degli altri beni è o appare insufficiente, i beni strumentali sono pignorabili solo nella misura di un quinto;

Quanto sopra, a prescindere che il debitore sia o meno costituito in forma societaria e che il suo lavoro prevalga, o meno, sul capitale investito.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, in ogni caso, la pignorabilità dei beni strumentali è sempre residuale e "presuppone la sussistenza di una pluralità di beni inseriti nel medesimo circuito lavorativo", il cui pignoramento nei limiti del quinto, non deve pregiudicare il regolare funzionamento dell'attività lavorativa.

Così, se "il bene pignorato è da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non può considerarsi pignorabile".

Sempre in seno alla lettera d), viene, inoltre, previsto che il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali vada oltre i termini ordinari, perdendo efficacia solo decorsi 360 giorni dalla sua esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto, che il debitore sia obbligatoriamente nominato custode dei beni interessati dall'azione esecutiva, e che il primo incanto non possa essere fissato prima che siano decorsi trecento giorni dalla data del pignoramento. Di fatto, pertanto, l'incanto dovrà essere fissato e tenuto entro i successivi 60 giorni. La ratio della norma pare risiedere nell'esigenza di consentire al debitore di mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando l'occupazione e cercando risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo. Limitatamente ai beni strumentali sembrerebbe, pertanto, allo stato, inibita la facoltà dell'agente della riscossione di

avvalersi, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 602/1973, degli Istituti vendite giudiziarie per l'asporto, custodia e vendita di tali beni;

- alla lettera e) apporta una modifica all'articolo 72-bis del DPR n.602/1973, stabilendo che l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di 60 giorni, anziché di quindici. Il legislatore ha, pertanto, colto l'esigenza già avvertita dalle Società del nostro gruppo, sollecitamente disciplinata con le Direttive riservate di gruppo nn. 18/2010 e 29/2010, di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa riscuotitiva avviata, di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate. Tuttavia, tenuto conto che il pagamento dovrà essere disposto dal terzo entro 60 giorni e non decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, i modelli di pignoramento licenziati con le citate Direttive, saranno prontamente adeguati e resi disponibili con separata Nota;

- con la lettera f), è stato inserito un terzo comma all'articolo 72-ter del DPR 602/1973, volto a disciplinare i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che siano confluite sui conti correnti bancari e postali. Al riguardo, il Legislatore ha stabilito che, in presenza di somme dovute al titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possano ricomprendere l'ultimo emolumento affluito su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista. Alla luce di tale previsione devono ritenersi superate le disposizioni impartite con la Nota Prot. n. 2013/4404 del 22 aprile 2013;

- con le successive lettere g, h, i, l, m, apporta modifiche agli articoli 76, 77, 78, 80 e 85 del DPR n. 602/1973. In particolare, ferma ed impregiudicata la possibilità, per l'agente della riscossione, di intervenire, sempre e senza alcuna limitazione, nell'esecuzione avviata da altri:

a) viene inibita la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo. E' fatta eccezione esclusivamente per le case di lusso, così come definite ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969, e comunque per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9;

b) viene elevato a 120.000 euro il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso o delle predette categorie catastali A/8 e A/9, salva la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie ed anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l'esecuzione fosse avviata da terzi. Viene, in ogni caso, stabilito che l'espropriazione possa essere avviata solo allorché sia stata preventivamente iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 del DPR n. 602/1973 e siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto;

c) gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, abbiano l'obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione e la possibilità, al pari del debitore, di chiedere al giudice dell'esecuzione che la vendita abbia luogo al valore stimato con l'ausilio di un esperto nominato dal giudice, ovvero, che gli stessi agenti possano richiedere la nomina di un ausiliario per l'identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia.

Viene, inoltre stabilito che, in tali casi, le spese siano anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, nonché che il pignoramento non perda efficacia se, in conseguenza delle

nomine disposte, il primo incanto non possa essere effettuato entro il termine di legge, ponendo, in tal caso, in capo all'agente della riscossione l'onere di fissare i nuovi incanti e di notificare debito avviso al soggetto nei confronti del quale si procede. Viene, infine, rideterminato il prezzo di devoluzione dell'immobile invenduto al terzo incanto; ciò, in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 281/2011) che ha imposto al legislatore di rivedere la misura del prezzo di assegnazione. La Corte aveva, infatti, censurato la norma preesistente nella parte in cui si prevedeva, quale prezzo di assegnazione, il minore tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per il quale si fosse proceduto, posto che quest'ultimo non avrebbe avuto, a dire della stessa Corte, alcuna relazione con il valore dell'immobile, suggerendo proprio di far riferimento al prezzo del terzo incanto.

Per ciò che attiene, nello specifico, al divieto di esproprio sopra accennato, si evidenzia come lo stesso operi alla triplice condizione che:

a) non si tratti di immobile di lusso, (avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero di villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A9);

b) che il bene sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente;

c) che tale immobile sia l'unico di proprietà del debitore,

ferma in ogni caso, come detto, la possibilità di iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del DPR n. 602/1973 e la facoltà di intervento nell'espropriazione avviata da altri.

Per quanto concerne, inoltre, la previsione che l'immobile sia "adibito ad uso abitativo", si ritiene che il Legislatore abbia voluto riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d'uso di fatto, requisito, quest'ultimo, soddisfatto dall'ulteriore previsione della residenza anagrafica. Restano, pertanto, esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati (A/10).

Infine, in presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6), non pare possa venir ragionevolmente meno la condizione dell'unicità dell'unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d'uso catastale abitativa.

Posto quanto precede, attesa la ratio delle disposizioni sopra riportate (1) ed in particolare lo spirito del Legislatore che, in presenza di debiti nei confronti del fisco, ha inteso introdurre particolari meccanismi volti alla massima salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, abbiamo ritenuto necessario acquisire dai competenti Organi Istituzionali, parere circa l'applicabilità, o meno, di tali disposizioni ai pignoramenti già eseguiti, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto. Nelle more del relativo ottenimento, ed in ogni caso, della conversione in legge del decreto in esame, pertanto, non dovrà essere dato ulteriore corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, che resteranno sospese se:

- l'immobile espropriato è l'unico di proprietà del debitore, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9);

- l'importo del credito complessivo per cui si procede non supera centoventimila euro;

- non è stata iscritta preventivamente l'ipoteca di cui all'articolo 77 del DPR n. 602/1973 o non sono decorsi almeno sei dall'iscrizione della stessa senza che il debito sia stato estinto.

Lo stesso articolo 52, al comma 2, rivede, da ultimo, i tempi di revisione del sistema di remunerazione della riscossione, mediante anticipazione al 30 settembre 2013 del termine per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 13-quater, del d.l. 201/2011, attualmente fissato al 31 dicembre 2013.

L'articolo 53 si occupa, invece, nuovamente, della gestione delle entrate dei comuni e delle loro partecipate. La materia, come noto, era stata, di recente, oggetto di intervento con l'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che ha rivisitato la disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, lett. gg-ter del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per effetto della quale, a decorrere dal 30 giugno 2013, le società del Gruppo Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, differendo, espressamente per i soli tributi, tale termine al 31 dicembre 2013. Tale disposizione, come risulta dalla Relazione illustrativa, viene, in particolare, riformulata dall'articolo 53, allo scopo di evitare che, in ragione della sua dizione letterale, le entrate degli enti in parola, di natura diversa da quella tributaria, potessero restare ingiustificatamente escluse dal differimento suddetto, resosi necessario, come esplicitato dal dettato del Legislatore, al fine di "favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione".

Per comodità di consultazione, segue debita tabella sinottica recante, a confronto, le disposizioni interessate dall'intervento, nella versione vigente prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legge in commento.